

## Edilizia Convenzionata

Con l'obiettivo di garantire sufficienti spazi per il fabbisogno abitativo primario, l'ordinamento urbanistico provinciale (Legge Provinciale n. 13/1997, articolo 27) prevede, di regola, che nelle zone con funzione residenziale una quota, pari al 60%, della nuova cubatura sia riservata all'edilizia abitativa convenzionata.

I cittadini che costruiscono un'abitazione convenzionata possono godere di benefici (esenzione dal contributo sul costo di costruzione), impegnandosi al tempo stesso a rispettare gli obblighi di cui all'art. 79 L.P. 13/1997.



## Agenzia di vigilanza sull'Edilizia AVE

Via Canonico-Michael-Gamper 1 39100  
Bolzano

Tel. 0471 418490

<https://vigilanza-edilizia.provincia.bz.it>

[awa.ave@provincia.bz.it](mailto:awa.ave@provincia.bz.it)

[awa.ave@pec.prov.bz.it](mailto:awa.ave@pec.prov.bz.it)



AUTONOME  
PROVINZ  
BOZEN  
SÜDTIROL



PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO  
ALTO ADIGE

IT

# AGENZIA DI VIGILANZA SULL'EDILIZIA



**STAZIONE UNICA DI  
VIGILANZA PER L'EDILIZIA  
ABITATIVA CONVENZIONATA**



## Requisiti per l'occupazione di un alloggio convenzionato\*

- Residenza anagrafica da almeno cinque anni in Provincia
  - o
- Posto di lavoro da almeno cinque anni in Provincia
  - o
- Lavoratori cittadini UE/Lavoratori cittadini Extra-UE/Apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio, titolari di regolare contratto di lavoro nel Territorio Provinciale
- La famiglia non deve avere a disposizione, a titolo di proprietà/ di usufrutto/ di abitazione, un'ulteriore abitazione adeguata



## Obblighi del proprietario di un alloggio convenzionato \*

- L'alloggio convenzionato deve essere occupato entro 1 anno dal rilascio della licenza d'uso
- Nell'alloggio convenzionato deve essere trasferita la residenza anagrafica di tutta la famiglia entro 1 anno rilascio della licenza d'uso
- Nel caso in cui l'abitazione dovesse rendersi libera, deve essere occupata entro 6 mesi da persone aventi diritto
- Comunicazione al Comune entro 30 giorni da quando l'immobile si è reso libero
- Comunicazione al Comune e IPES entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per l'occupazione/rioccupazione (1 anno o 6 mesi)
- Nei primi venti anni il canone di locazione non può superare il canone provinciale



## Sanzioni\*

- Se la comunicazione al Comune e all'IPES non avviene o non avviene entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dei termini per l'occupazione/rioccupazione (1 anno o 6 mesi), si applica una sanzione pecuniaria pari a 500,00 €
- Se la comunicazione al Comune che l'abitazione si è resa libera non avviene o avviene in ritardo, si applica una sanzione pecuniaria pari a 500,00 €
- Se l'abitazione convenzionata è occupata da persone NON aventi diritto, per la durata dell'illegittima occupazione si applica una sanzione pecuniaria pari a 2,5 l'ammontare del canone di locazione provinciale



\* I testi hanno esclusivamente scopo informativo e non hanno carattere ufficiale né esaustivo. Si rinvia all'art. 79 L.P. 13/1997.